

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE 12^

Al Ministro della Salute, al Ministro della Giustizia

Premesso che:

l'articolo 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate» ha introdotto nel codice penale il titolo IX-*bis* – Dei delitti contro il sentimento per gli animali, articoli 544-*bis* e seguenti;

il direttore del Servizio veterinario di sanità animale della Asl de L'Aquila, dott. Pierluigi Imperiale, e il veterinario dell'area C della medesima, dott. Mauro Ponziani, sono stati condannati, con sentenza di primo grado nel 2007, confermata in appello nel 2011, per il reato di cui all'art. 544-*bis* del codice penale, Uccisione di animali per crudeltà o senza necessità, alla pena di due mesi e dieci giorni di reclusione e ad una multa di 500 euro per l'uccisione di 9 cuccioli di cane;

il veterinario dipendente del servizio pubblico ha le seguenti qualifiche giuridiche: Esercente un'attività di pubblica necessità ex art. 359 c.p.; pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.; Incaricato di pubblico servizio ex art. 358 c.p., nonché Ufficiale di Polizia Giudiziaria ex art. 55 c.p.p.;

il 28 marzo 2012, nel corso della XVI legislatura, è stata presentato l'Atto di sindacato ispettivo n. 4-07178, in relazione ai fatti citati;

nella risposta scritta del 1 agosto 2012, l'allora Sottosegretario per la salute Cardinale ha sottolineato come il Ministero abbia ritenuto opportuno suggerire al Direttore generale della Asl di trasferire ad altro incarico il direttore del Servizio veterinario di sanità animale almeno fino alla pronuncia della sentenza definitiva del processo allora ancora in corso;

Considerato che:

la Corte di Cassazione, sezione III Penale, con sentenza 9 aprile- 23 settembre 2013, n. 39053, ha giudicato inammissibile il ricorso degli imputati, che chiedevano l'annullamento della sentenza;

nelle motivazioni esposte nella sentenza, i giudici di Cassazione ribadiscono che nella nozione di "necessità" rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p. ed "ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile";

la predetta sentenza stabilisce altresì che: "dalla ricostruzione dell'istruttoria dibattimentale della sentenza di primo grado, la condanna dei due veterinari per il delitto de quo è fornita di un ampio corpus motivazionale, di perfetta tenuta argomentativa, senza smagliature logiche e privo di vizi di violazione di legge. Infatti, all'esito delle prove acquisite nel corso del giudizio di merito, la soppressione dei nove cuccioli era risultata tutt'altro che inevitabile per la tutela di valori giuridicamente significativi, requisito che solo rende effettiva, e non altrimenti superabile, una situazione di necessità";

i giudici di Cassazione hanno ribadito come la soppressione nel caso di specie sia vietata ai sensi degli articoli 13 e 14 della Legge Regionale Abruzzo 21 settembre 1999, n. 86. Infatti, essendo i cuccioli in buona salute, accuditi da volontari e collocati all'interno di un terreno recintato, senza alcun pericolo per la circolazione stradale, per la salute delle persone e di altri animali, non ricorrevano le condizioni di "animali inselvatichiti" o in grado da porre in pericolo "l'ordine sanitario e sociale";

la sentenza di Cassazione afferma, inoltre, che "Coerentemente, e correttamente, i giudici di appello hanno escluso la sussistenza del preteso errore da parte del ricorrente Imperiale, quanto alla sussistenza della necessità dell'uccisione, non potendosi ammettere che il dirigente del Servizio veterinario della Asl ignorasse la normativa regionale che regola il settore, ed hanno del pari ritenuto che l'evidenza della situazione concreta non potesse in alcun modo consentire al ricorrente Ponziani, materiale esecutore del procedimento di soppressione dei cuccioli, di invocare la scriminante dell'adempimento del dovere, avendo egli dato esecuzione ad un ordine palesemente illegittimo, anche perché contrario alla citata disciplina regionale, ben conosciuta dallo stesso, attesa la professione esercitata";

Rilevato inoltre che:

l'articolo 1 del codice deontologico della professione veterinaria stabilito dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI) stabilisce che: "Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute degli animali e dell'uomo. In particolare, dedica la sua opera: (...) alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti";

l'articolo 34 del predetto codice deontologico stabilisce che "L'eutanasia dell'animale è atto esclusivamente Medico Veterinario, rientra nell'etica professionale del Medico Veterinario può essere effettuata al fine di evitare all'animale paziente sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili e nei casi consentiti dalla legge. E' responsabilità professionale del Medico Veterinario garantire, quando si deve interrompere la vita di un animale, che ciò sia fatto con il maggior grado di rispetto possibile e con l'impegno a indurre la morte nella massima assenza di dolore e stress possibile";

in seguito alla citata sentenza della Corte di Cassazione, che ha giudicato inammissibile il ricorso degli imputati, la condanna per il reato di cui all'art. 544-*bis* del codice penale è definitiva;

la condotta dei suddetti veterinari, oltre a configurare un illecito penale, viola palesemente il codice deontologico dell'Ordine dei Medici Veterinari e arreca grave pregiudizio alla categoria professionale;

rileva altresì che, essendo i condannati dipendenti del servizio pubblico, la loro condotta danneggia l'immagine dello stesso e influisce negativamente sulla fiducia dei cittadini verso l'istituzione;

nei giorni successivi alla pubblicazione della sentenza di Cassazione, secondo quanto riportato da notizie di stampa il dott. Imperiale, in merito alla posizione espressa da numerose associazioni animaliste che chiedevano le sue dimissioni e rimozione dall'albo dei medici veterinari, ha affermato di essere oggetto di "polemiche puramente strumentali degli animalisti", continuando a sostenere la legittimità della propria decisione di sopprimere i nove cuccioli, ribadendo che secondo la legge regionale la necessità dell'eutanasia deve essere stabilita dal veterinario;

le motivazioni della sentenza di Cassazione stabiliscono, invece, che, nel caso di specie, l'ordine di eutanasia era "palesemente illegittimo, anche perché contrario alla citata disciplina regionale";

secondo quanto consta all'interrogante, sulla base delle segnalazioni di alcune associazioni animaliste, uno dei due veterinari condannati in via definitiva sarebbe stato promosso dalla ASL e che la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie del Ministero della Salute (CCEPS), organo di giurisdizione speciale istituito presso il Ministero della Salute, non si è espressa in alcun modo sul tema;

Si chiede di sapere:

se il Ministro della salute sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito al mantenimento degli incarichi, nonché all'eventuale promozione, di pubblici ufficiali condannati in via definitiva per reati connessi all'esercizio della propria professione, anche alla luce della risposta dell'allora Sottosegretario per la salute Cardinale all'Atto di sindacato ispettivo citato in premessa;

se il Ministro della salute non ritenga opportuno intraprendere iniziative, nella funzione di supervisione e controllo del Ministero sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato, al fine di promuovere controlli da parte delle Asl di condotte lesive del benessere degli animali affidati alle cure del servizio sanitario nazionale;

quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di contrastare e prevenire le condotte lesive di cui al titolo IX-*bis* – Dei delitti contro il sentimento per gli animali, articoli 544-*bis* e seguenti del codice penale, poste in essere da pubblici ufficiali;

se sia al corrente di un procedimento disciplinare avviato per i due veterinari condannati in via definitiva;

se il Ministro della salute non ritenga altresì opportuno intraprendere iniziative al fine di assicurare che la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, CCEPS, sia messo nelle condizioni di operare tempestivamente e puntualmente;

AMATI, GRANAIOLA, MATTESINI, VALENTINI